



GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE

via Perathoner, 10 – 39100 BOLZANO
Tel: 0471/946314 – Fax 0471/946315
e-mail: altoadigenelcuore@consiglio-bz.org
www.altoadigenelcuore.it

Al Signor Presidente
del Consiglio provinciale

MOZIONE

Basta ai respingimenti in Italia dei migranti fermati dalla Polizia austriaca oltre il Brennero

Lo status di rifugiato è compreso nel più ampio concetto di protezione internazionale per come delineato dalla Direttiva n. 2004/83/CE del 29 aprile 2004 (c.d. Direttiva qualifiche), attuata nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 251/07 (c.d. Decreto qualifiche), che definisce le norme sull'attribuzione ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione sussidiaria.

Ai sensi dell'art. 1, lett. a), della Convenzione di Ginevra del 1951 è rifugiato "chi temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra".

Il regolamento Dublino II, si fonda su un sistema per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di alcune categorie di immigranti irregolari chiamato EURODAC e istituito dal Regolamento (CE) n. 2725/2000, attuato con Regolamento (CE) n. 407/2002 ed è un regolamento europeo che mira a determinare con rapidità quale sia lo Stato membro dell'Unione europea competente a valutare le domande di asilo o riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra e prevede il trasferimento di un richiedente asilo in tale Stato. Oltre ai paesi dell'Unione europea il Regolamento "Dublino II" e i regolamenti EURODAC si applicano anche a Islanda, Norvegia e Svizzera (Decisione 2006/188/CE; Decisione 2001/258/CE).

Il regolamento determina quale sia lo stato membro competente all'esame della domanda, che è quello in cui il richiedente ha messo piede per la prima volta nell'Unione Europea.

Uno degli obiettivi principali del regolamento di Dublino è impedire ai richiedenti asilo di presentare domande in più Stati membri, tuttavia poiché il primo paese di arrivo è incaricato di trattare la domanda, questo mette una pressione eccessiva sui settori di confine, dove gli Stati sono obbligati ad un notevole sforzo per garantire sostegno e protezione ai richiedenti asilo.

Attualmente, coloro che vengono trasferiti in virtù di Dublino non sempre sono in grado di accedere a una procedura di asilo.

Questo mette a rischio le garanzie dei richiedenti asilo di ricevere un trattamento equo e di vedere le proprie richieste prese in adeguata considerazione; si determina inoltre una distribuzione ineguale delle richieste d'asilo tra gli Stati membri.

Va però rilevato che qualsiasi Stato membro, e in qualunque momento, può derogare all'applicazione dei criteri previsti dal Regolamento, decidendo di assumersi la responsabilità per l'esame della domanda di asilo, in applicazione della cosiddetta "clausola di sovranità" (art. 3, comma 2, Reg. (CE) n. 343/2003) oppure laddove sussistano ragioni umanitarie fondate su motivi familiari o culturali che giustifichino una deroga all'applicazione della normativa comunitaria, come previsto dalla c.d "clausola umanitaria" (art. 14, Reg. (CE) n. 343/2003).

Secondo i dati forniti dalla Polizia Austriaca, negli scorsi mesi di luglio ed agosto sono stati infatti 1400 i migranti respinti al Brennero: Nei mesi successive se ne sono aggiunte altre migliaia.

Profughi che vengono riconsegnati dai gendarmi austriaci ai loro colleghi italiani, che devono procedere con la loro fotosegnalazione ed il relativo accertamento delle impronte digitali per poi accompagnarli in un centro di accoglienza mentre loro in realtà non vorrebbero fermarsi né in Italia e neppure in Austria ma raggiungere Germania e Scandinavia, dove spesso hanno parenti ed amici che li attendono e dove il locale welfare costituisce un vero e proprio miraggio.

Come puntualizzato dalla Provincia di Bolzano, il punto di assistenza per i profughi allestito al Brennero, non è un centro di accoglienza a lungo termine, ma una struttura atta ad offrire un riparo alle persone in situazione di necessità durante le ore di permanenza in loco, sostenendole nei bisogni primari.

Tale tipologia di intervento risponde ad un preciso dovere umanitario, di responsabilità e di solidarietà benché risponda alla mancanza di solidarietà manifestata dalla repubblica austriaca che scarica sull'Italia e sull'Alto Adige l'emergenza immigrazione ed umanitaria.

Tutto questo considerato,

**IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
IMPEGNA
LA GIUNTA PROVINCIALE**

ad intraprendere un'opera di sensibilizzazione presso le amministrazioni austriache, a cominciare dal Tirolo, con l'istituzione di un tavolo di lavoro che possa concertare un'azione politica ma soprattutto umanitaria comune volta anche ad impedire i continui respingimenti di migranti dal territorio austriaco che continua a gravare sulla rete di solidarietà ma anche di assistenza (infine anche economica) esclusivamente delle autorità a sud del Brennero.

Bolzano, 20 gennaio 2015

Alessandro Urzi